

**INIQUA FISCALIZZAZIONE DELLE PENSIONI DI REVERSIBILITA' -  
PETIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERSPEV AL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA**



FEDER.S.P.eV.

**FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE  
IL PRESIDENTE NAZIONALE**

00192 Roma – Via Ezio 24 – Tel.: 063221087

Sito Internet: [www.federspev.it](http://www.federspev.it) – email: [segreteria@federspev.it](mailto:segreteria@federspev.it)

Prot. 13621

Roma,9 novembre 2023

**Ill.mo Signor Presidente  
della Repubblica  
On. le Dott. Sergio Mattarella  
Palazzo del Quirinale  
00187 Roma**

**Oggetto:** gravi penalizzazioni sulle pensioni di reversibilità

FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove), perché riteniamo che abbiate a cuore il superamento delle ingiustizie e l'attenzione alle persone deboli e bisognose.

Richiamiamo pertanto la Sua sensibilità ed attenzione sull'attuale regime di tassazione delle pensioni di reversibilità (sono tali sia le pensioni indirette per morte del *de cuius* in attività lavorativa, sia quelle a favore dei superstiti in caso di morte della persona già in pensione).

Tali pensioni sono prestazioni previdenziali (non regalie o forme assistenziali), che derivano dai contributi Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica, On. Dott. Sergio Mattarella,

ci rivolgiamo a Lei ed all'Istituzione che rappresenta, nella veste di pensionati aderenti alla obbligatori versati a valore corrente dal lavoratore alla propria gestione previdenziale, infatti è compresa l'aliquota IVS, cioè invalidità, vecchiaia, superstiti. In parole semplici, il lavoratore paga i contributi non solo per assicurare a sé stesso la pensione in caso di invalidità e vecchiaia, ma anche per garantirla ai propri superstiti, *in primis* il coniuge e i figli.

Come tutte le prestazioni previdenziali, anche le pensioni di reversibilità costituiscono un reddito imponibile e vengono quindi tassate come fossero redditi di lavoro. Fanno eccezione le sole pensioni di reversibilità percepite dai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il trattamento economico di reversibilità riconosciuto dall'INPS (o da altro Ente previdenziale) ad alcuni familiari (come individuati dalla legge) del lavoratore o pensionato defunto è soggetto a tassazione ordinaria, quindi non si tratta di redditi esenti da Irpef, ma sottoposti a molteplici abbattimenti.

Il primo “taglio” alla pensione di reversibilità è rappresentato dall'aliquota di reversibilità stabilita dai vari Enti previdenziali: per l'INPS l'aliquota di reversibilità è del 60% a favore del coniuge superstite (il caso più frequente); per l'ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici) è del 70% e su tale diritto non operano le decurtazioni legate ai redditi del coniuge superstite, di cui diremo. L'aliquota di reversibilità subisce incrementi percentuali (fino al 100%), qualora oltre al coniuge nel nucleo superstite esistano uno o più figli o altri superstiti.

Il secondo taglio, che formalmente non è una “tassa”, ma di fatto assume la connotazione di prelievo tributario, è rappresentato dalla legge Dini (L. 335/1995, art.1, c.41), che assoggetta la misura percentuale della reversibilità al reddito del coniuge superstite. Sono considerati a tal fine: i redditi da lavoro e pensione propria, i fabbricati diversi dalla casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, altri redditi personali. Non sono computati invece i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni, eventuali altre pensioni di reversibilità, i redditi da capitale, interessi bancari, ecc.

Naturalmente i limiti di cumulabilità “non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili”.

Se invece il coniuge superstite è solo, sull'aliquota di reversibilità operano questi tagli:

- nessun abbattimento se i redditi non superano complessivamente le 3 volte il minimo INPS, che nel 2023 vale 563,74 €, e cioè  $563,74 \times 3 \times 13$  mensilità = 21.985,86 €/anno;
- taglio del 25% se i redditi superano le 3 volte il minimo INPS fino al limite delle 4 volte il minimo, e cioè da 21.985,87 a 29.314,48 €/anno;
- taglio del 40% se i redditi superano le 4 volte il minimo fino al limite delle 5 volte, e cioè da 29.314,49 a 36.643,10 €/anno;
- taglio del 50% se i redditi superano le 5 volte il minimo INPS, quindi nel 2023 i 36.643,10 €.

Con le disposizioni anzidette, l'aliquota di reversibilità (60% in caso di coniuge superstite solo) è ridotta al 45% (in caso di taglio del 25%); al 36% (in caso di taglio del 40%); al 30% (in caso di taglio del 50%).

Il terzo taglio deriva dal sistema di tassazione e dalle aliquote Irpef oggi in vigore (23% fino a 15.000 €; 25% da 15.001 a 28.000 €; 35% da 28.001 a 50.000 €; 43% oltre 50.000 €), che prevede una aliquota diversa per ogni scaglione di reddito. La pensione di reversibilità, andando a cumularsi con gli altri redditi del coniuge superstite, verrà così tagliata in base all'aliquota Irpef marginale. In questo modo è facile superare la soglia reddituale di 28.000 €/anno, o di 50.000 €/anno, con scatto dell'aliquota fiscale rispettivamente del 35%, ovvero del 43%, cui sono ancora da aggiungere i prelievi di competenza regionale e comunale (addizionali all'Irpef).

La pensione di reversibilità, già ridotta dalla legge Dini fino al 30%, può così scendere anche sotto il 20%.

Questa non è più una tassazione “progressiva”, ma un prelievo esoso, con spogliazione di diritti previdenziali acquisiti.

Se poi il beneficiario della reversibilità è anche pensionato (ad esempio pensione diretta di vecchiaia o anticipata), la ritenuta Irpef viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni erogate dall’INPS, o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni, e assoggettate alla tassazione ordinaria.

Si registra così il quarto ed ultimo taglio sulle pensioni di reversibilità, quello che riguarda la perequazione annuale delle pensioni in godimento. Secondo l’ultima legge di bilancio (L. 197/2022) la perequazione delle pensioni di importo complessivo oltre le 10 volte il minimo INPS (cioè da 5.243,81 €/mese lordi in poi) sono rivalutate nel 2023 solo del 32% (+ 2,336%) rispetto al 100% (+ 7,300%) dell’inflazione accertata dall’Istat.

Per i pensionati con redditi inferiori a 55.000 € annui spetta una detrazione per aver percepito redditi da pensione, oltre naturalmente alla *no tax area* per i redditi fino ad 8.000 €/anno, nonché una minima norma di salvaguardia è prevista anche per i tagli grossolani della legge Dini sulle pensioni di reversibilità, ma tutto ciò non inficia minimamente i ragionamenti finora sviluppati.

Prova ne sia che la Corte dei Conti, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, ha chiesto di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di “sbilanciamenti” sui redditi medi, nonché “andamenti irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive”, affermazioni che si confanno alle pensioni di reversibilità.

Inoltre, nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale, all’art. 3, riguardante la *Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi*, al punto 1, sub b2, si legge “ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef”.

Tuttavia la suddetta raccomandazione è stata ignorata nelle recenti discussioni presso le Commissioni competenti sulla revisione del sistema fiscale.

Tutto ciò premesso e considerato, sarebbe più giusto ed equilibrato:

- sottoporre le pensioni di reversibilità ad un prelievo fiscale semplificato, sulla falsariga della cedolare secca operante sugli affitti di casa registrati;
- ovvero sottoporre le pensioni di reversibilità alla tassazione separata rispetto alle altre pensioni, nonché alla propria specifica indicizzazione annuale, originando esse da vissuti di lavoro e contribuzione del tutto peculiari;
- ovvero ancora sottoporre tutte le pensioni degli ultra 75enni alla riduzione del prelievo fiscale del 5% fino agli 80 anni, e del 10% dagli 80 anni in poi, rispetto
- alle aliquote fiscali ordinarie. Sarebbe un modo per bilanciare, almeno parzialmente, il taglio al nostro sistema di welfare e di perequazione delle pensioni, specie quelle medio-alte, che ha imperversato negli ultimi 15-20 anni.

Evidentemente le ipotesi anzidette, da noi proposte, hanno impatto economico diverso ed andranno calibrate nei tempi e nei modi compatibili con i bilanci degli Enti gestori e con gli equilibri dei conti pubblici dello Stato.

On. le Presidente, se Lei si farà coinvolgere dal nostro appello e dalle nostre buone ragioni, anche attraverso le Sue prerogative, cioè “sollecitando e stimolando il Parlamento ed il Governo ad intervenire su determinate questioni”, avrà dimostrato che la Sua lotta contro le ingiustizie e a difesa dei deboli (le vedove ed i vedovi sono tali sul piano umano, emotivo, sociale, economico, con l’aggravante del decadimento psico-fisico da età) è effettiva e concreta, non solo narrazione propagandistica. Malauguratamente, in caso contrario, l’Italia continuerà ad essere il Paese europeo che, sul piano fiscale, tratta peggio i propri pensionati, dimenticando il servizio da loro reso in attività di lavoro ed il fondamentale sostegno al bilancio dello Stato in condizione di quiescenza. Non è una “bella patente”.

La ringraziamo anticipatamente e Le auguriamo salute e buon lavoro.

Prof. Michele Poerio

A handwritten signature in purple ink that reads "Michele Poerio". The signature is written in a cursive, flowing style.